

# STATUTO CONSORTILE

## TITOLO I - *Costituzione e Denominazione - Sede - Durata - Scopo*

### **Art.1 - Costituzione del Consorzio**

E' costituito un Consorzio denominato "Consorzio Indipendente per i servizi all'impresa" (in sigla "C.I.").

Il Consorzio opera come Consorzio di attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, nonché dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento.

Il Consorzio ha sede in San Vittore Olona (MI) Via Bellini,2.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere stabilite sedi secondarie in altre località o indirizzi.

Ogni modifica al presente statuto dovrà essere effettuata per iscritto a pene di nullità.

### **Art. 2 - Durata del Consorzio**

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050, salve le ipotesi di scioglimento anticipato di cui all'Art.2611 c.c. e dall'Art.25 del presente statuto.

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi a maggioranza assoluta.

### **Art.3 - Oggetto del Consorzio**

Il Consorzio ha per scopo e per oggetto, attraverso un'organizzazione comune, l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento della fase di attività d'impresa relativa alla produzione, autoproduzione, acquisto, commercializzazione in nome e per conto dei consorziati, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione fra i consorziati di ogni forma di energia, anche da fonti rinnovabili o assimilate, risorse, materie prime o prodotti energetici in genere, nonché di ogni altra utilità o servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa in genere, sia essa artigianale, industriale, agricola e commerciale.

In particolare il Consorzio, in nome e per conto dei partecipanti, potrà pianificare, gestire, amministrare e coordinare l'acquisto/approvvisionamento, la produzione/autoproduzione e la distribuzione/erogazione/vendita/ripartizione fra i consorziati di tali forme di energia, gas, risorse, prodotti, utilità o servizi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale comunitaria vigente in materia, nonché promuovere iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico e di altri prodotti/servizi in favore dei partecipanti ed a tali fini anche promuovere la costituzione o la partecipazione ad enti, di qualsivoglia genere o specie, aventi per oggetto la realizzazione di tali attività ed iniziative.

Rientrano inoltre nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza ambientale in connessione all'impegno di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali-strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altri Enti, Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del

pubblico.

Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate, il Consorzio, in nome e per conto delle imprese consorziate, potrà quindi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

a) svolgere, attraverso una organizzazione comune, le fasi e le attività relative all'acquisto/approvvisionamento, alla produzione/autoproduzione, ed alla ripartizione/distribuzione/vendita/erogazione, con qualsiasi mezzo:

- di energia eolica, solare o altre forme di energia, anche da fonti rinnovabili ed assimilate;
- di gas metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone ed altre materie prime o prodotti energetici derivanti ad uso industriale, siano essi gassosi, liquidi o solidi;
- nonché al loro commercio e/o produzione anche con costruzione e/o gestione di impianti ed attrezzature necessari appunto per la distribuzione e produzione delle forme di energia e prodotti energetici suddetti; attività ausiliarie e connesse alle precedenti;
- di altri servizi o utilità comunque funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa; e ciò mediante gestione di impianti o attrezzature di produzione e/o distribuzione, di proprietà di terzi ovvero mediante assunzione di concessioni, il tutto a favore delle imprese consorziate.

b) intraprendere iniziative di promozione e ampliamento dell'attività mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e qualificazione professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato.

c) Promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti.

d) Svolgere attività ausiliarie o connesse alle precedenti.

Per il raggiungimento dello scopo e finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato esclusivo con rappresentanza dei consorziati stessi, i quali potranno delegare ed affidare ad esso la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attività d'impresa la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce l'oggetto e finalità del Consorzio stesso, e quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente al Consiglio Direttivo del Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati o incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché, per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi.

## ***TITOLO II - I consorziati***

### **Art.4-Partecipazione al Consorzio**

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono partecipare al Consorzio, siano essi di nazionalità italiana o straniera, i seguenti soggetti:

- Imprese private, individuali e collettive, a prescindere dalla forma giuridica adottata;
- I Consorzi o società consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle oggetto del Consorzio.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda, compilando il modulo predisposto dal Consorzio sottoscritto con firma l'istanza.

- Visura camerale

- Copia della carta d'identità o del passaporto e del Codice Fiscale del titolare/legale rappresentante che firma l'istanza.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile e provvederà comunque a comunicarla al soggetto richiedente, con la specifica indicazione, della data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi *una tantum* a cura dell'impresa richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione medesima.

L'ammissione al Consorzio è condizionata al gradimento del Consiglio direttivo, il quale a suo insindacabile giudizio potrà negare l'ammissione.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento.

### **Art.5-Obblighi dei Consorziati**

I consorziati si obbligano a:

1. rispettare le norme statuarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili;
2. non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quelle del Consorzio;
3. non divulgare fatti e vicende relative all'attività del Consorzio, dei quali siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere strettamente riservati;
4. comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico Registro e ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
5. adempiere agli impegni e agli oneri assunti dal Consorzio nell'interesse comune e quelli assunti nell'interesse esclusivo di essi;
6. Versare il contributo al fondo consortile determinato al momento dell'adesione al Consorzio.

### **Art.6- Perdita della qualità del Consorziato**

La qualità di consorziato si perde nelle seguenti ipotesi:

1. Cessazione - Il consorziato non può partecipare al Consorzio nel caso in cui abbia cessato effettivamente e definitivamente la propria attività.
2. Recesso - Il consorziato può recedere dalla partecipazione al Consorzio con dichiarazione da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo con preavviso di n.6 (sei) mesi o con maggiore preavviso che dovesse risultare necessario per la disattivazione del rapporto di fornitura in atto col consorziato recedente.
3. Esclusione - Il Consiglio Direttivo, senza pregiudizio per ogni altra eventuale azione di risarcimento danni, può deliberare l'esclusione del consorziato che:
  - a) abbia cessato la propria attività, ovvero sia stato posto in liquidazione, ovvero comunque abbia perso la qualità di imprenditore.
  - b) abbia violato gravemente le norme statuarie e le disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi assunti verso il Consorzio.
  - c) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione.
  - d) si renda moroso nel versamento dei contributi di qualunque titolo dovuti e non adempie agli obblighi assunti verso il Consorzio e/o verso il fornitore di Energia, risorse, materie prime, prodotti energetici in genere, servizi o ogni altra utilità.

- e) svolga attività contrastante con gli scopi consortili o in concorrenza con gli stessi.
- f) versi in stato di manifesta insolvenza e/o sia soggetto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di liquidazione o qualsiasi altra procedura concorsuale.

Nei casi di cui ai punti n.1 e 3, il consorziato verrà invitato all'adempimento con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento; l'esclusione diverrà definitiva nel caso in cui l'adempimento si protragga per 15 (quindici) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

La decisione di esclusione ha efficacia immediata dal ricevimento della comunicazione da parte del consorziato e il provvedimento dovrà, a cura dell'organo amministrativo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni.

Il consorziato receduto od escluso non avrà diritto alla restituzione della quota.

In ogni caso il consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio derivategli dall'appartenenza al Consorzio.

### ***TITOLO III . Il patrimonio del Consorzio***

#### **Art.7 – Fondo consortile**

Il fondo consortile è illimitato ed è costituito da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I consorziati al momento della loro adesione sono tenuti a versare un contributo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) l'importo di tale contributo potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea; i consorziati ordinari non potranno acquistare più di una quota ciascuno.

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi o in previsione di futuri oneri.

a) dal fondo consortile

b) dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio

c) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio direttivo, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'Assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso.

d) da eventuali riserve straordinarie

e) da qualunque altro fondo

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali perdite o sopravvenienze passive relative a singole operazioni saranno ripartite tra i consorziati interessati in proporzione alla propria quota di partecipazione e comunque in maniera non superiore all'importo versato al fondo consortile per l'acquisto delle quote.

#### **Art. 8-Quote Consortili**

La quota consortile dei consorziati ordinari è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

In caso di trasferimento per atto fra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di cui in seguito, salvo che il Consiglio Direttivo, manifesti la sua opposizione/diniego al sub-ingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo, nè i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

La quota consortile dà diritto alla partecipazione agli utili in misura proporzionale al valore della quota medesima, qualora ne sia deliberata la distribuzione.

### **Art.9-Obbligazioni del Consorzio e dei consorziati**

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

In caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili in nome proprio ma per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidamente col fondo consortile, fatto salvo il diritto del Consorzio ad essere tenuto indenne dai consorziati per quanto dovesse essere tenuto a versare in ragioni di obbligazioni assunte per conto di essi.

Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili in nome e per conto dei consorziati sulla base del mandato conferito al momento dell'ammissione al Consorzio, questi ultimi rispondono in via esclusiva e i creditori non potranno in alcun modo fare valere le proprie pretese sul fondo consortile.

### **Art.10-Sorti del patrimonio consortile in caso di scioglimento del Consorzio**

In caso di scioglimento del Consorzio i consorziati vengono rimborsati delle quote da essi acquistate. Vengono inoltre restituiti i beni conferiti al Consorzio o, in caso di impossibilità, il controvalore determinato secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento.

Nel caso in cui il fondo consortile non sia sufficiente al rimborso integrale in favore dei consorziati, si procede ad un riparto in proporzione alle quote possedute dai consorziati medesimi.

Del pari, l'eventuale residuo attivo che ne risulti verrà ripartito fra i consorziati in proporzione alle quote da essi possedute.

### **Art.11-Finanziamenti**

Il Consorzio può beneficiare di finanziamenti disposti da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzati alla gestione delle attività consortili, nonché avvalersi di erogazioni finalizzate al conseguimento degli scopi consortili.

### **Art.12-Situazione Patrimoniale**

Il Consiglio Direttivo entro due mesi dal termine dell'esercizio annuale provvede a redigere e depositare la situazione patrimoniale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'Art.2615 bis c.c.

## ***TITOLO IV - Gli organi del Consorzio***

### **Art.13-Organismi del Consorzio**

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consorzio
- il Direttore Generale

### **Art.14 Assemblea dei Consorziati**

L'Assemblea dei consorziati è composta dalle Imprese consorziate, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari, i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

Ogni delegato non può rappresentare più di due consorziati.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno, nonché, in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da tanti consorziati che rappresentino almeno il 30% delle quote consortili.

L'Assemblea è convocata con comunicazione contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare da inviare ai consorziati mezzo posta elettronica certificata o mediante pubblicazione di apposito avviso per due giorni consecutivi in un quotidiano di rilevanza nazionale (Corriere della Sera e Repubblica), almeno quindici giorni prima della data fissata nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Direttore Generale assistito da un Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

Ogni consorziato ordinario ha diritto a n.1 (uno) voto.

Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi consortili o in conflitto di interesse.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto a cura del segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente, e trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

#### **Art.15-Poteri dell'Assemblea**

L'assemblea dei consorziati:

- a) nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- b) delibera sulle modificazioni del presente statuto
- c) delibera sullo scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori
- d) decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dal Consiglio direttivo.

#### **Art.16- Delibere dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del Consorzio che dovranno essere approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati.

#### **Art.17-Il Consiglio direttivo**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 4 (quattro) membri, di cui due scelti fra i promotori del Consorzio.

essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio direttivo può essere riconosciuto un emolumento per l'attività prestata.

#### **Art.18- Sedute del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo si raduna nella sede del Consorzio od altrove, anche in tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno 2 (due) consiglieri.

Le adunanze del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti o possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione

e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. la convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi di urgenza con telegramma o con avviso a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. Sia la comunicazione via posta elettronica certificata, che il telegramma o l'avviso dovranno contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art.19-Poteri del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, senza eccezione alcuna.

Al Consiglio Direttivo compete fra l'altro:

- a) la determinazione della politica di gestione ed amministrazione del Consorzio
- b) la gestione del fondo consortile ed il compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili, compresa la partecipazione in altri Consorzi.
- c) la convocazione dell'Assemblea
- d) la predisposizione del conto preventivo per la determinazione di eventuali variazioni della quota annua di gestione.
- e) la vigilanza sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli consorziati.
- f) la delibera sull'ammissione od esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità.
- g) la predisposizione del bilancio di esercizio e il suo deposito ai sensi dell'art.2615 bis c.c.
- h) l'eventuale nomina e revoca di un Consigliere Delegato e del Segretario.
- i) la predisposizione e l'approvazione dei regolamenti interni portanti condizioni e modalità relative all'acquisto, all'autoproduzione, alla distribuzione, attribuzione, vendita ed erogazione delle diverse forme di energia, servizi o utilità oggetto dell'attività consortile e comunque quelli relativi al conseguimento dell'oggetto sociale e/o al funzionamento del Consorzio.

### **Art.20-Presidente del Consiglio**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente che è anche il Presidente del Consorzio, il quale dura in carica per un triennio.

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare in proposito avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente inoltre

- a) firma i bilanci
- b) firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi
- c) firma la corrispondenza, gli atti del Consorzio e tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi

consortili.

#### **Art.21-Vice Presidente e Direttore Generale**

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente e un Direttore Generale che avrà per delegati i poteri di rappresentanza e di amministrazione e quant'altro il Consiglio riterrà opportuno.

### ***TITOLO V Chiusura dell'esercizio e scioglimento del Consorzio***

#### **Art.22-Chiusura dell'esercizio**

Gli esercizi finanziari annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura del Consiglio direttivo dovrà essere redatto e depositato presso il Consorzio il rendiconto della gestione e la situazione patrimoniale del Consorzio nel rispetto delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo provvede al deposito del rendiconto e della situazione patrimoniale presso l'ufficio del Registro delle Imprese, a norma dell'Art.2615 bis c.c.

#### **Art.23-Scioglimento del Consorzio**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

### ***TITOLO VI- Disposizioni Finali***

#### **Art.24-Clausola Arbitrale**

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, ovvero tra il Consorzio e/o consorziati e le persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche, o tra queste ultime, ivi comprese le controversie tra consorziati cessati, receduti ed esclusi, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

L'arbitro decide in via rituale secondo diritto e dispone altresì in ordine alle proprie spese e competenze.

#### **Art.25- Disciplina Transitoria**

Nelle more della definizione dei regolamenti, delle strutture operative e del personale del Consorzio, il Presidente del Consorzio dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività del Consorzio

#### **Art.26-Norma di chiusura**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.